

In attesa del verdetto d'Appello

Perché vanno assolti i militari imputati per la morte di Cucchi

Pubblichiamo la seconda parte dell'articolo di Carlo Giovanardi, che ripercorre il processo sulla morte di Stefano Cucchi, avvenuto il 22 ottobre 2009. A marzo si concluderà l'Appello.

CARLO GIOVANARDI

■ I giudici, facendo propria la versione di Tedesco (*Francesco Tedesco, il carabiniere che ha rivelato a nove anni di distanza che Stefano Cucchi venne picchato da due suoi colleghi, Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo, condannati in primo grado, ndr*) scrivono però «che non può essere messo in discussione il fatto che il rifiuto di Cucchi (*di sottoporsi al foto segnalamento, ndr*) assunse i caratteri di un atteggiamento fieramente oppositivo, fortemente ostruzionistico e accompagnato da frasi ingiuriose e da un gesto minaccioso, se non violento». Tanto è vero che i giudici stessi escludono l'aggravante di cui all'art 61 nr. 1 cp, scrivendo: «È risultato pacifico che Cucchi, senza ragione, avesse non solo e non tanto rifiutato di sottoporsi al foto segnalamento, ma avesse anche insultato i militari che stavano legittimamente svolgendo il loro servizio, tenendo una condotta quantomeno oltraggiosa nei loro confronti. Se è indiscutibile che la reazione poi tenuta da D'Alessandro e De Bernardo sia stata illecita e ingiustificabile, è pur vero che la ragione che ha poi sotteso la loro condotta non può considerarsi così sproporzionata e banale da poter configurare i motivi futili di cui all'aggravante in esame». I giudici riconoscono le attenuanti generiche ai due carabinieri «in considerazione della assoluta occasionalità degli eventi che li hanno portato a perpetrare la condotta violenta ai danni di Cucchi; dello stesso comportamento tenuto da quest'ultimo verso i militari che, inizialmente, stavano solo legittimamente svolgendo il loro servizio; della ravvisibilità di concause che hanno concorso a determinare la morte della vittima, quali la negligenza verso le cure proposte e la scarsa compliance del paziente verso le cure proposte».

COLPI E INGIURIE

Di più: i giudici scrivono «possiamo

definire lo schiaffo (*tentato da Cucchi, ndr*) "simbolico", "figurativo", "dimostrativo", possiamo dire che l'atteggiamento di sfida e di intimidazione, espresso con il tentativo di attingere con un colpo violento accompagnato da non meglio identificate ingiurie il carabiniere Di Bernardo, sia stato puerile ed imprudente, ma non possiamo negare che un tale comportamento integri il reato previsto e punito dall'art 337 cp». I giudici stessi pertanto ritengono, credendo alla testimonianza di Tedesco, che Cucchi abbia fatto resistenza a pubblico ufficiale (violenza o minaccia), reato punibile con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Ma perché allora i due carabinieri sono stati condannati a 12 anni in primo grado e il pm chiede 13 anni in Appello, nel momento in cui la stragrande maggioranza delle perizie esclude che ci sia relazione tra le supposte percosse e la morte di Cucchi, e le cause della morte stessa sono state chiaramente indicate nella sentenza della Corte di Assise d'Appello nella imperizia e negligenza dei medici? I giudici stessi ammettono che c'è ancora grande incertezza sulle cause del decesso, tant'è vero che danno spazio alle parole del prof. D'Angelo, il quale «ha tenuto a sottolineare come nella causazione della morte di Cucchi fosse corretto indicare una polifattorialità, comprensiva della storia di dipendenza da sostanze di abuso, del progressivo deperimento con drastico calo ponderale, della vescica neurogenica con complicanze descritte».

I giudici scrivono che sul corpo di Cucchi era presente un quadro lesivo articolato, nel senso che alcune lesioni contusive andavano biologicamente collocate in epoca sicuramente anteriore all'arresto, altre invece tutte coeve, a genesi traumatica, erano ascrivibili ad un'unica eziopatogenesi e sicuramente recenti, assolutamente compatibili con un evento traumatico avvenuto tra il 15 e 16 ottobre (*la notte dell'arresto, ndr*). In particolare, i giudici scrivono che varie lesioni contusive modeste, aspecifiche, sono probabilmente riconducibili a un incidente stradale, ed altre lesioni sono estranee ad eventi recenti, risalenti nel tempo, stabilizzate, e precisano che è stata evidenziata una frattura

frattura discosomatica superiore sinistra, mentre a livello del naso si sono evidenziati esiti di frattura (*progressi, ndr*) della spina nasale. Secondo la difesa di De Bernardo e D'Alessandro, Cucchi si sarebbe procurato le lesioni al viso con atti di autolesionismo e la nuova frattura al bacino gettandosi per terra per evitare il foto-segnalamento.

FRATTURE PASSATE

Secondo i giudici di primo grado, invece, la violenta caduta conseguente allo schiaffo, causa la frattura di vecchia data, avrebbe determinato un disallineamento del corpo verticale per cui, quando era intervenuta una forza proveniente dal basso - la violenta "sederata" di cui parla il perito Masciocchi - l'energia cinetica si sarebbe scaricata in modo asimmetrico, cagionando una frattura del tessuto corticale, evento che può accadere nel 5 per cento dei casi.

Credo di aver illustrato con onestà intellettuale lo stato dell'arte dei processi, come il lettore può ben capire distante anni luce dalle narrazioni fantasiose che hanno creato sul caso un "immaginario collettivo" che nulla ha a che fare con la realtà discussa in sede giudiziaria.

Cosa deciderà la Cassazione, se la Corte di Assise d'Appello confermerà la condanna dei due carabinieri?

Dopo l'accertamento definitivo della responsabilità dei medici nell'altra sentenza, ci sono tre possibilità:

1) prevarrà la tesi difensiva e i carabinieri verranno assolti; 2) ci sarà la conferma di una pena draconiana; 3) in questo caso, la Cassazione dovrà verificare l'infondatezza di una interpretazione giuridica secondo la quale un comportamento come quello tenuto da D'Alessandro e De Bernardo non sia stato punito per lo schiaffo ed



il calcio, ma come concausa determinante di una morte avvenuta dopo sei giorni dall'arresto, il reiterato rifiuto di ricoveri in ospedali pubblici, il ricovero coatto al Pertini, lo sciopero della fame, il diniego delle cure, le già accertate responsabilità penali di chi avrebbe dovuto prestare le cure a un soggetto già debilitato da patologie precedenti.

Sono sicuro che la Cassazione opterà, in nome del popolo italiano, per la prima o per la terza ipotesi.

(2. Fine)

© RIPRODUZIONE RISERVATA